

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3462-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 settembre 1966 (Stampato n. 1675)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 ottobre 1966*

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite adottato dall'Assemblea Generale il 20 dicembre 1965

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Assemblea generale dell'O.N.U. ravvisò già dal 1963 l'opportunità di emendare gli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite, cosicché, a seguito della Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963, i seggi del Consiglio di sicurezza dell'organizzazione passarono da 11 a 15 e quelli del Consiglio economico e sociale da 18 a 27. Inoltre gli emendamenti contemplarono anche la revisione della maggioranza necessaria per l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio di sicurezza.

L'Italia non mancò di ratificare questi emendamenti, a ciò provvedendo con la legge 14 luglio 1965, n. 922.

Nell'apportare gli emendamenti di cui sopra detto, sfuggì per altro all'attenzione dell'Assemblea dell'O.N.U. la necessità, che conseguentemente ne derivava, di modificare anche il testo dell'articolo 109 dello statuto, là dove, al paragrafo 1, si dice che la maggioranza dei membri del Consiglio di sicurezza, necessaria per la convocazione di una eventuale Conferenza generale per la revisione dello Statuto, è data da 7 membri. È evidente che, con l'ampliamento del Consiglio stesso, tale maggioranza debba scattare da 7 a 9 membri.

Pertanto la XX Assemblea generale dell'O.N.U. ha approvato all'unanimità, il 20 di-

cembre 1965, la Risoluzione n. 2101 che, oltre a modificare nel senso esposto il paragrafo 1 dell'articolo 109, invita anche gli Stati membri dell'Organizzazione a ratificare con sollecitudine l'emendamento.

Numerosi sono gli Stati che hanno già aderito all'invito, depositando i rispettivi strumenti di ratifica.

È evidente ed ovvia la opportunità che l'Italia, così come a suo tempo ratificò gli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61, proceda ora alla ratifica di questo emendamento all'articolo 109 che ne è l'indispensabile corollario.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite, adottato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 108 dello Statuto delle Nazioni Unite.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.